

Direzione Sinistri

gennaio 2023

Egr. Avv.

pec: unipolsai@pec.unipol.it

Oggetto: Sinistro n°1-80700000000000000000 del 10/12/2022 su polizza n°1-80700000000000000000

unipolsai@pec.unipol.it

Facendo seguito alla Sua richiesta *ex art. 7* del Regolamento IVASS n. 41/2008, pervenuta in data 21 dicembre 2022, con la presente si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

In via preliminare, la Compagnia intende ribadire la piena legittimità del proprio operato, respingendo l'accusa di una presunta mancata motivazione dell'offerta di risarcimento. Contrariamente a quanto sostenuto nelle Sue precedenti comunicazioni, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), in quanto l'offerta formulata dalla Compagnia risulta adeguatamente motivata e completa di tutte le informazioni necessarie a consentire una valutazione della congruità della stessa rispetto ai danni riportati e agli interventi di riparazione effettuati.

Infatti, l'offerta formulata dalla Compagnia specifica chiaramente che l'importo in essa indicato è stato determinato sulla base della quantificazione dei danni effettuata dal perito, che nella propria perizia - già in Suo possesso - ha riportato in maniera analitica e dettagliata tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione dell'importo oggetto dell'offerta di liquidazione. Coerentemente con le attuali prassi di mercato, infatti, la perizia descrive accuratamente le singole voci di danno riscontrate sul veicolo, la tipologia di lavorazioni necessarie in relazione a ciascuna di esse e la relativa difficoltà di lavorazione, i tempi stimati per ogni intervento e il costo orario valutato congruo per la relativa manodopera (con ulteriore distinzione tra lavorazioni meccaniche e di carrozzeria).

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.

In tale contesto, la Sua richiesta di dettagliare ulteriormente gli importi indicati in perizia appare pertanto irragionevole e pretestuosa in quanto *i)* del tutto ingiustificata alla luce della corretta interpretazione e applicazione dell'art. 148 del CAP, che non richiede alcun dovere specifico di motivazione in tal senso (i.e. circa il costo orario della manodopera necessaria per la riparazione del mezzo incidentato) e *ii)* riferita, in ogni caso, a dei valori che sono stati oggetto di valutazione tecnica autonoma ed indipendente da parte del perito (al pari degli altri elementi indicati in perizia) e che, nel caso di specie, risultano peraltro essere ricompresi nel *"range di mercato"*, come riconosciuto anche nelle Sue stesse comunicazioni.

In ragione di quanto sopra, ne consegue che non è configurabile alcun tentativo, da parte della Compagnia, di eludere la richiesta di chiarimenti *"scaricando la responsabilità delle contestate scelte sull'anello debole cioè sulla rete peritale"*, quanto piuttosto una chiara impossibilità nel fornire gli ulteriori dettagli richiesti, trattandosi di valutazioni tecniche che attengono alla sfera di autonomia e indipendenza dei singoli periti e che non sono in alcun modo predeterminate o influenzate dalla Compagnia sulla base di asserite specifiche *"direttive"* o vincoli di *"politica liquidativa"*.

Come già precisato nella nostra risposta del 12 dicembre 2022, si ricorda che la Compagnia, in veste di committente dell'incarico peritale, si limita unicamente a richiedere al perito di effettuare la stima del danno alla luce di criteri che risultino *"tecnicamente sostenibili"*, sulla base della sua competenza ed esperienza professionale. Tali valutazioni confluiscono in perizia, ove, come visto sopra, sono riportati tutti gli elementi e le voci di costo presi in considerazione ai fini della trasparente quantificazione del danno totale.

Proprio tale dinamica è la concreta espressione e dimostrazione di un mercato libero e concorrenziale, in cui ciascun perito è chiamato ad effettuare le proprie valutazioni tecniche in maniera autonoma ed indipendente e ciascun danneggiato, una volta portato a conoscenza degli elementi che hanno concorso a determinare l'importo offerto, è posto nelle condizioni di valutare liberamente e consapevolmente se aderire all'offerta o contestarla presso tutte le sedi competenti, sulla base di una diversa valutazione tecnica rispetto a quella svolta dal perito.

Quanto sin qui esposto vale anche ad escludere in radice qualsiasi contestazione di presunte condotte anticoncorrenziali da parte della Compagnia, per aver la stessa *"utilizzato impropriamente la propria posizione dominante nel tentativo di condizionare e controllare il sottostante e collegato mercato dell'autoriparazione"*, rifiutandosi di liquidare *"integralmente"* i danni, ossia nella misura quantificata dalle imprese di autoriparazione cessionarie del credito.

UnipolSai, infatti, non solo non detiene una posizione di mercato tale da integrare, in base ai principi

antitrust, una posizione dominante (circostanza che già da sola varrebbe ad escludere la fattispecie erroneamente evocata), ma neppure risulta aver assunto le condotte sopra ipotizzate, essendosi basata, ai fini della formulazione delle proprie offerte di risarcimento, sulle stime e sulle valutazioni espresse dai periti incaricati, senza imporre alcun tipo di direttiva o vincolo al riguardo.

Alla luce di tutto quanto precede, da ultimo, anche la collegata richiesta di accesso agli atti indicata nella comunicazione del 22 novembre 2022 “[...] come aggiuntiva e non sostitutiva dei richiesti chiarimenti [...]” è da intendersi interamente assorbita dai precedenti riscontri, così come ribaditi e ulteriormente precisati nella presente comunicazione.

Ritenendo di aver fornito tutti i chiarimenti richiesti, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Riferimenti Ufficio:

Centro Liquidazione Tribunale C

Indirizzo: Via ... 2002 ... Tribunale C

Telefono: + ... – FAX: ...

E-mail: unipolsai@unipolsai.it www.unipolsai.it

Riferimen

... 46/2014/E

... 051/11/603

E-mail: unipolsai@unipolsai.it